

# OSSERVATORIO ESG

di Andrea Gasperini  
Responsabile Area Sostenibilità

29 Gennaio 2018 / 60

[andrea.gasperini@aiaf.it](mailto:andrea.gasperini@aiaf.it)



Standard setter per l'analisi finanziaria

## CONSOB: EMANATO IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Con Delibera n.20267 del 18 Gennaio 2018 Consob ha adottato il nuovo Regolamento di attuazione del d.lgs.30 dicembre 2016, n.

254 che disciplina in particolare le modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza sulle dichiarazioni di carattere non finanziario.

Al Regolamento, sottoposto a consultazione tra il 21 luglio 2017 e il 22 settembre 2017, hanno inviato le loro osservazioni diciotto tra Associazioni, Università, Studi Legali e società pubblicate sul sito web della Consob dove sono disponibili i seguenti documenti:

- **Comunicato stampa Consob del 19 Gennaio 2018**

Via libera da parte della Consob al nuovo Regolamento in materia di informazioni di carattere non finanziario adottato in attuazione della direttiva europea (2014/95/UE), recepita nell'ordinamento nazionale (decreto legislativo 254/2016) che disciplina le modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza sulle dichiarazioni di carattere non finanziario.

A partire dai bilanci relativi agli esercizi avviati nel 2017 le società quotate, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni (che abbiano almeno 500 dipendenti e soddisfino determinati requisiti dimensionali) dovranno redigere, a corredo della tradizionale rendicontazione finanziaria, anche una dichiarazione sui temi di carattere non finanziario (DNF), come gli aspetti ambientali, sociali, quelli attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

La DNF intende armonizzare, sia pure con rilevanti margini di flessibilità, la pubblicazione delle informazioni non finanziarie con l'obiettivo di renderle facilmente accessibili a investitori e consumatori.

- **Documento posto in consultazione il 21 luglio 2017**

Ai sensi del Considerando 3 della direttiva 2014/95/UE la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è: "... fondamentale per gestire la transizione verso un'economia

globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente.

*In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società..."*

*Inoltre, è da considerare che "... l'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (cfr. considerando 12 della direttiva).*

Pertanto, la direttiva 2014/95/UE, modificando la direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio, ha introdotto un nuovo obbligo, per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come "enti di interesse pubblico" di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario "contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività" (cfr. nuovo articolo 19-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE).

- **Relazione illustrativa degli esiti della consultazione del 19 Gennaio 2018**

Per quanto riguarda il quadro nazionale, in attuazione della legge 9 luglio, n.114 (legge di delegazione europea per il 2014), il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 (in seguito anche il "decreto"), ha introdotto nell'ordinamento nazionale nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni europee, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione), sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri.

I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solamente gli enti di interesse pubblico come definiti nel d.lgs.n.39/2010 che superino taluni requisiti dimensionali ("enti di interesse pubblico rilevanti" o "EIPR"), ossia che i) abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e ii) alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali di un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di Euro ed un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di Euro.

La DNF deve contenere gli elementi informativi riguardanti: i) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività dell'impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; ii) il modello organizzativo e gestionale dell'impresa; iii) le politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche.

Tali informazioni devono essere selezionate sulla base di un principio di "materialità" che individua solamente quelle attraverso le quali può essere assicurata la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta sui temi non finanziari indicati nel decreto.

Il decreto prevede, in applicazione del principio *comply or explain*, che gli EIPR soggetti a tale obbligo che non adottino specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, dovranno indicare nella DNF, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata.

Il decreto prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una DNF, al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari.

Nel predisporre la DNF, le imprese dovranno applicare gli standard di rendicontazione emanati da organismi nazionali, sovranazionali o internazionali; la società può, tuttavia, adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, per tale intendendosi l'insieme composito costituito da uno o più standard di rendicontazione come sopra definiti, fornendo in tal caso una "chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione", nonché ulteriori principi e criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati dall'impresa, tenendo anche conto degli orientamenti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'art.2 della direttiva.

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere parte integrante della relazione sulla gestione (in una specifica sezione come tale contrassegnata) oppure costituire una relazione distinta.

Nel primo caso la relazione sulla gestione può contenere integralmente la DNF ovvero indicare gli ulteriori documenti in cui è contenuta (vedi art.5, comma 2, del decreto).

Il decreto specifica che la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dallo stesso compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, mentre l'organo di controllo è chiamato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Inoltre, il decreto prevede funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi informativi di carattere non finanziario in capo al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio dell'ente di interesse pubblico o ad altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale a ciò designato dalla società.

In particolare, ai sensi dell'art.3, comma 10, del decreto il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori e lo stesso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato rilascia un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità di redazione previste dallo stesso.

Il decreto, infine, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata predisposizione della DNF o di non rispondenza della stessa ai criteri redazionali oltretutto di mancato controllo da parte dei soggetti incaricati della verifica di conformità.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata, in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate.

Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le suddette sanzioni, per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste dal TUF.

Pertanto, alla Consob sono stati attribuiti i necessari poteri di vigilanza istruttoria (art.9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art.115 del TUF e dell'art.22 del d.lgs.n.39/2010).

Nella Tabella in calce alla relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del regolamento finale e quello posto in consultazione.

- **Osservazioni al documento di consultazione del 21 luglio 2017**

La consultazione si è conclusa il 22 settembre 2017 e sul sito della Consob vengono presentati in forma sintetica gli esiti, le analisi che hanno portato ad alcune modifiche al Regolamento rispetto al testo posto in consultazione e vengono riportati integralmente tutti i 18 contributi ricevuti dai soggetti di seguito indicati:

SOGGETTO	CATEGORIA	SETTORE
RINA SERVICES S.P.A	Società per azioni	TIC Services
First CISL	Associazione Sindacale	Lavoro
Impronta Etica	Associazione senza scopo di lucro	Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa
SZA Studio Legale	Studio Legale	Servizi legali
AIAF	Associazione	Analisi finanziaria
ANIA	Associazione	Assicurativo
Università Cattolica del Sacro Cuore	Università	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Università di Torino	Università	Ragioneria
Unioncamere	Ente pubblico	Camere di commercio e 1 categorie economiche
ABI	Associazione	Finanza
ASSIREVI	Associazione	Revisione contabile
Raynaud Studio legale	Studio legale	Servizi legali
CIGL, CISL, UIL	Associazioni Sindacali	Lavoro
Assonime	Associazione	Diritto societario
Utilitalia	Federazione	Servizi pubblici (acqua, ambiente, gas, energia elettrica)
Symbola	Fondazione	Soft economy
Amnesty International Italia, Campagna Abiti Puliti, COSPE/Fairwatch, Fair, Federazione degli Organismi Cristiani, Servizio Internazionale Volontario (FOCISV), Fondazione Finanza Etica, Gruppo volontariato civile (GVC), Human Rights International Corner (HRIC), Mani Tese, Society for International Development (SID)	Associazioni	Diritti umani
Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C	Società	Finanza

## Delibera n.20267

### Art.1 Definizioni

#### Art.2 Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie.

L'art.2 prevede un regime diversificato di pubblicazione della DNF a seconda che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante le quali possono utilizzare i canali di pubblicazione e trasmissione già previsti dall'attuale disciplina del Testo Unico della Finanza.

Per le altre società, invece, oltre alla pubblicazione sul proprio sito internet, è previsto un invio diretto alla Consob della dichiarazione, secondo modalità specificate sul sito internet della Commissione.

#### Art.3 Informazioni da fornire alla Consob.

E' stata prevista per i soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto, la possibilità di trasmettere alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la

dichiarazione non finanziaria ovvero comunicare l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese.

Infine, l'art.3, comma 3, del regolamento prevede che la Consob pubblici annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la DNF.

#### Art.4 Compiti del revisore incaricato della revisione legale del bilancio.

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società indica in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio l'avvenuta approvazione della DNF da parte dell'organo amministrativo.

#### Art.5 Relazione sulla dichiarazione non finanziaria.

Per quanto riguarda i principi di comportamento e le modalità di svolgimento della verifica della conformità delle informazioni da parte del revisore designato, è previsto che quest'ultimo debba produrre un'attestazione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto stesso.

Nel fare ciò, il soggetto designato può seguire due diverse metodologie di attestazione i) "limited assurance engagements", in conseguenza della quale il soggetto

designato rilascia un'attestazione nella quale rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo) e ii) "**reasonable assurance engagements**", in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione contenente un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolta ai fini di un esame completo).

La relazione sulla DNF prodotta dal revisore designato dovrà indicare, tra le altre cose, le metodologie e lo standard di rendicontazione utilizzato o la metodologia di rendicontazione autonoma, le procedure di verifica poste in essere per il rilascio dell'attestazione, nonché il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione.

*Art.6 Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria.*

La vigilanza della Consob avviene su base campionaria ed annualmente vengono individuati parametri integrabili, tra cui le segnalazioni ricevute previste dal regolamento e le "informazioni significative" ricevute da altre pubbliche amministrazioni o da "soggetti interessati", in base ai quali selezionare l'insieme dei soggetti da inserire nel campione di vigilanza.

Una parte di tale campione è determinato sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Il comma 4 dell'art.6 prevede, inoltre, che la verifica da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'art.2 della direttiva 2014/95/UE.